REGOLAMENTO (CEE) N. 2312/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

recante modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento di bovini vivi per i dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 9,

considerando che, in applicazione degli articoli 4 e 7 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario stabilire, nel settore delle carni bovine e per la campagna di commercializzazione 1992/1993, sia il numero di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che fruiscono di un aiuto per l'avvio dei settori nei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), sia il numero di bovini maschi che possono beneficiare dell'esonero dai dazi all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità;

considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dei DOM in bovini maschi e in animali riproduttori originari del resto della Comunità; che per i bovini maschi tali aiuti devono essere fissati in modo che le forniture intracomunitarie possano essere effettuate in condizioni di approvvigionamento equivalenti a quelle provenienti dal mercato mondiale; che per gli animali riproduttori di razza pura tali aiuti sono fissati prendendo in considerazione i criteri stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3763/91;

considerando che le modalità comuni d'applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per i DOM sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92 [3]; che occorre adottare le modalità complementari rispondenti alle prassi commerciali specifiche del settore delle carni bovine per quanto riguarda in particolare il periodo di validità dei titoli d'importazione e dei certificati di aiuto, nonché l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi che incombono agli operatori;

considerando che, per poter beneficiare del regime specifico di approvvigionamento a fini di ingrasso nei DOM, gli animali devono essere ingrassati e consumati sul posto; che, per garantire il rispetto di queste condizioni, occorre prevedere cauzioni e controlli adeguati;

considerando che, ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento, occorre stabilire un calendario per la presentazione delle domnde di titoli e certificati e un periodo di riflessione per il rilascio dei medesimi;

considerando che all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 131/92 è previsto un regime transitorio d'approvvigionamento fino al 30 giugno 1992; che è pertanto necessario prevedere l'applicazione del presente regolamento a decorrere dal 1° luglio 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3763/91, nell'allegato I è fissato il numero di bovini vivi maschi, destinati all'ingrasso e al consumo nei DOM, che possono beneficiare dell'esonero dai dazi doganali e dal prelievo all'importazione o dell'aiuto comunitario.

Articolo 2

1. Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione è subordinato:

a) alla dichiarazione scritta, resa dall'importatore all'atto dell'importazione, che i bovini sono destinati ad essere ingrassati nei DOM per un periodo di 60 giorni decorrente dal giorno d'immissione in libera pratica e ad esservi successivamente consumati;

b) alla costituzione, da parte dell'importatore, di una cauzione di importo pari al totale del dazio doganale e del prelievo applicabili il giorno dell'importazione;

c) all'impegno, assunto per iscritto dall'importatore al momento dell'importazione, di indicare alle autorità francesi competenti, entro un mese dal giorno dell'importazione, l'azienda o le aziende in cui i bovini saranno ingrassati.

2. La cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dalla Francia.

[1] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.
[3] GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata soltanto se entro 12 mesi viene addotta la prova alle autorità francesi che il bovino :

a) è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate conformemente al disposto del paragrafo 1, lettera c) ;

b) non è stato macellato prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1, lettera a), o

c) è stato macellato prima della fine di tale periodo per motivi di ordine sanitario ovvero è morto per malattia o infortunio.

La cauzione è svincolata immediatamente dopo la produzione di tale prova.

Tuttavia,

— se il termine di 12 mesi non è stato rispettato, l'importo della cauzione da svincolare è ridotto del 15 % ;

— se il termine di 12 mesi è superato di oltre 6 mesi, l'intera cauzione viene incamerata.

Gli importi non svincolati sono incamerati a titolo di dazio doganale e di prelievo, rispettivamente.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per momento o giorno dell'importazione si considera il giorno in cui è accettata la dichiarazione d'immissione in libera pratica.

Articolo 3

1. Il beneficio dell'aiuto comunitario è subordinato :

a) alla dichiarazione scritta, resa dal richiedente al momento dell'arrivo nei DOM, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di 60 giorni dal giorno del loro arrivo e ad esservi consumati ;

b) all'impegno, assunto per iscritto dal richiedente al momento dell'arrivo dei bovini, di indicare alle autorità francesi competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo dei bovini, l'azienda o le aziende in cui verranno ingrassati.

2. Salvo caso di forza maggiore, l'aiuto è versato soltanto se la domanda di aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 131/92 è corredata della prova che il bovino :

a) è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate conformemente al disposto del paragrafo 1, lettera b) ;

b) non è stato macellato prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1, lettera a), o

c) è stato macellato prima della fine di tale periodo per motivi di ordine sanitario ovvero è morto per malattia o infortunio.

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 131/92, se la domanda di aiuto corredata della prova suddetta viene presentata entro i sei mesi successivi al termine di 12 mesi, l'importo corrisposto è pari all'85 % dell'aiuto applicabile.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per momento o giorno dell'arrivo si considra il giorno dell'arrivo effettivo nei DOM.

Articolo 4

1. Ogni animale importato o consegnato nel quadro del regime di cui all'articolo 1 è contrassegnato mediante :

— un marchio indelebile, ovvero

— una marca auricolare ufficiale o ufficialmente approvata, applicata su almeno un orecchio dell'animale.

2. Il marchio e la marca devono permettere, mediante registrazione all'atto dell'immissione in libera pratica, di constatare eventualmente la data di detta immissione o dell'arrivo e l'identità dell'importatore o del richiedente dell'aiuto.

Articolo 5

Nell'allegato II sono fissati gli importi dell'aiuto comunitario.

Articolo 6

Nell'allegato III sono fissati l'aiuto di cui all'articolo 7 del regolameto (CEE) n. 3763/91, per la fornitura nei DOM dei riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità, nonché il numero di animali beneficiari.

Articolo 7

1. La Francia designa l'autorità competente per :

a) il rilascio dei titoli d'importazione ;

b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 131/92 ;

c) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

2. La Francia adotta le misure opportune per controllare l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 8

Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 131/92.

Articolo 9

1. Le domande di titoli e certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se :

a) non superano la quantità massima disponibile, pubblicata dalla Francia ;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 30 ecu per animale.

2. I titoli e i certificati sono rilasciati il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

Articolo 10

1. La validità dei titoli d'importazione scade l'ultimo giorno del mese successivo al mese del rilascio.

2. La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

Articolo 11

Gli aiuti di cui agli articoli 5 e 6 sono erogati per i quantitativi effettivamente forniti.

Articolo 12

Gli importi degli aiuti di cui agli articoli 5 e 6 vengono modificati qualora lo esiga la situazione del mercato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Parte 1

Bilancio di approvvigionamento di animali maschi da ingrasso della specie bovina per la Riunione, per il periodo 1° luglio 1992-30 giugno 1993 :

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali
ex 0102 90	Animali da ingrasso della specie bovina	1 300

Parte 2

Bilancio di approvvigionamento di animali maschi da ingrasso della specie bovina per la Guyana, per il periodo 1° luglio 1992-30 giugno 1993 :

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali
ex 0102 90	Animali da ingrasso della specie bovina	1 100

ALLEGATO II

Importi dell'aiuto erogabile per gli animali di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

(ECU/animale)

Codice NC	Aiuto
ex 0102 90 10	200
0102 90 35	300
0102 90 37	300

ALLEGATO III

Prima parte

Fornitura alla Riunione di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo 1° luglio 1992-30 giugno 1993 :

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	180	1 000

Seconda parte

Fornitura alla Guyana di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo 1° luglio 1992-30 giugno 1993 :

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	340	1 000

Terza parte

Fornitura alla Martinica di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo 1° luglio 1992-30 giugno 1993 :

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	40	1 000

Quarta parte

Fornitura alla Guadalupa di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo 1° luglio 1992-30 giugno 1993 :

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	40	1 000

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.